

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

#### **Ricorso previa sospensione**

**PER: Prof. MIONE Maurizio** [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro [REDACTED], ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0832345677.

#### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** ([REDACTED] in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ministero dell'Università e della Ricerca** ([REDACTED] in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott. Filippo Serra**, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (██████████) in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo**, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale di Palermo**, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott. Luca Gatani**, in quanto dirigente dell'Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott. Pietro Velardi**, in quanto funzionario vicario dell'Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott.ssa Irene Sansone**, in quanto responsabile del procedimento dell'Area V del Reclutamento dell'USP di Palermo, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott.ssa Laura Mirabella**, in quanto referente dell'Area V del reclutamento dell'USP di Palermo, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Istituto di Istruzione Superiore Statale “Pio La Torre” di Palermo**, in persona del dirigente scolastico pt, con l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani**, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Pio La Torre” di Palermo, con l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Istituto di Istruzione Superiore “Basile-D’Aleo” di Monreale**, in persona del dirigente scolastico pt, con l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

**Prof.ssa Loredana Lauricella**, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Basile-D’Aleo” di Monreale, con l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Liceo Ginnasio “Francesco Scaduto” di Bagheria**, in persona del dirigente scolastico pt, con l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

### NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

**Sig.ra ACCOMANDO SARA** [REDACTED]  
[REDACTED];

**Sig.ra ARATA LIDIA** [REDACTED]  
[REDACTED];

**Sig. BATTELLO MASSIMILIANO** [REDACTED]  
[REDACTED];

**Sig.ra BORDINO ELEONORA** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

**Sig. SAVOCA GAETANO** [REDACTED]  
[REDACTED];

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Sig.ra PROFITA MARIA** [REDACTED]

[REDACTED];

### PER L'ANNULLAMENTO E/O NULLITÀ

#### PREVIA SOSPENSIONE

- 1) del decreto prot. n. 25686 del 04/12/2023, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo, con il quale il ricorrente è stato escluso dalle GPS di Palermo per la classe di concorso A027, per presunta assenza del titolo di accesso;
- 2) nonché del decreto prot. n. 13282 del 06/12/2023, a firma dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Pio La Torre" di Palermo, avente ad oggetto la comunicazione di rescissione del contratto per la classe di concorso A027 ed il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato sulla classe A027;
- 3) nonché del decreto prot. n. 14484 del 07/12/2023, a firma dell'Istituto di Istruzione Superiore "Basile-D'Aleo" di Monreale, con il quale è stato risolto il contratto per la classe di concorso A027 con omesso riconoscimento del punteggio a seguito del servizio svolto;
- 4) nonché ove occorra degli atti ad essi presupposti tra cui la nota prot. n. 19705/2022 con cui l'Ufficio Scolastico ha fornito alle scuole le indicazioni in merito all'attività di verifica e controllo dei punteggi e delle posizioni degli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- 5) nonché in quanto atto presupposto ove occorra della proposta di rettifica del punteggio del docente prot. n. 16689/2022 trasmessa dal dirigente scolastico della scuola di servizio Liceo Ginnasio "Francesco Scaduto" in esito alle attività di controllo ai sensi dell'o.m. n. 112/2022;
- 6) nonché come atto sempre presupposto ove occorra del decreto prot. n. 8078/2023 con cui l'Ufficio Scolastico ha convalidato la proposta di rettifica del punteggio;
- 7) nonché ove occorra del contratto a tempo determinato per la classe di concorso A027, prot. n. 9795 /2023;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 8) nonché ove occorra del provvedimento del dirigente scolastico con il quale il ricorrente è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale per la classe di concorso A027;
- 9) nonché ove occorra se inteso come atto presupposto del contratto individuale di lavoro a tempo determinato assegnato al ricorrente per l'insegnamento di A027 su cattedra ordinaria, per n. 15 ore settimanali di lezione;
- 10)nonché del dispositivo dell'USR Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, prot. n. 25686 del 04/12/2023, pervenuto all'IIS "Basile-D'Aleo" di Monreale in data 07/12/2023 prot. 14485, relativo all'esclusione del docente dalle GPS per la classe A027 per presunta assenza del titolo di accesso;
- 11)nonché in quanto atto presupposto ove occorra del decreto prot. n. 8078/2023 dell'USR Sicilia nella parte relativa alla cdc A027 circa la proposta di rettifica;
- 12)nonché ove occorra, in quanto atti presupposti, delle Graduatorie provinciali per le supplenze di Palermo, per la fascia e classe di interesse del ricorrente A027, compresi i gravati decreti di approvazione nn. 18551/2023, 15622/2023, 17404/2022, 16795/2022, 14355/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - ATP di Palermo;
- 13)nonché di ogni altro ed eventuale decreto di depennamento del ricorrente dalla classe di concorso A027 e/o di decurtamento del punteggio relativo alla fattispecie per cui è in causa; nonché di ogni altra eventuale rettifica delle graduatorie per la classe di concorso e provincia di interesse del ricorrente;
- 14)nonché ove occorra del contratto prot. n. 8235/2022, tramite cui il ricorrente era stato assunto per poi essere stato illegittimamente escluso dalla classe A027;
- 15)Nonché se intesi in senso lesivo altresì gradatamente dei seguenti atti: dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- educativo*”, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle di valutazione dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);
- 16) dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “*, a firma del Ministero dell’Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.
- 17) delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, n. 1588 dell’11/09/2020, della Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante *“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”* con riferimento l’a.s. 2022/2023;
- 18) e di ogni altra nota se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
- 19) del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.*
- 20) del decreto n. 51/2023 avente ad oggetto *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi”*, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del 17/03/2023, ove inteso in senso lesivo, nonché della pedissequa nota di pubblicazione e dei pedissequi allegati e tabelle, se intesi in senso escludente per la parte ricorrente;
- 21) del decreto n. 51/2021 avente ad oggetto la costituzione degli elenchi aggiuntivi ove occorra e se inteso in senso lesivo per la parte istante a firma del Ministero.
- 22) Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell’interesse e per le classi e fasce del ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 23) Nonché ove occorra in via ulteriormente subordinata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;
- 24) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell’Istruzione, recante “*Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell’interesse;
- 25) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell’interesse;
- 26) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell’Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 27) del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell’Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell’accesso all’insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell’interesse;
- 28) nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto “*Regolamento recante*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
- 29) nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;
- 30) Nonché se intesi come atti presupposti e connessi ove occorra: del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.
- 31) del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “*Regolamento supplenze docenti*”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
- 32) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- 33) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie;



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

34)Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati.

### **NONCHÉ PER LO EFFETTO**

#### **PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA**

al reinserimento del ricorrente nelle Graduatorie provinciali di Palermo per la classe di concorso A027, con il medesimo punteggio, la medesima fascia e la medesima posizione che precede la gravata esclusione, ed alla conseguente prosecuzione dell'attività didattica che l'istante già svolgeva prima degli atti impugnati, nonché alla corretta attribuzione del punteggio non riconosciuto a causa del gravato depennamento dalla classe di concorso A027.

Tanto premesso, il docente propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

### **FATTO**

1. Il Prof. Mione, con Laurea in [REDACTED], conseguita in data [REDACTED] presso l'Università degli Studi [REDACTED], è ammesso, in forza del predetto titolo, ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*).
2. In virtù del predetto titolo, il ricorrente è attualmente inserito nelle GPS di Palermo, seconda fascia, per le anzidette classi di concorso.
3. Inoltre, il docente era anche inserito nelle predette graduatorie di Palermo per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica nelle scuole superiori*) con punteggio pari a 41,50 e posizione n. 125.
4. Tuttavia, il ricorrente, che ha prestato servizio dalle GPS per la classe di concorso A027 sino al gravato depennamento, è stato, ingiustamente, escluso dalla predetta classe per presunta assenza dei titoli.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5. Invero, il docente, ammesso ad insegnare nelle predette classi (A020 ed A026), è stato depennato per la classe di concorso A027, in quanto la parte pubblica ritiene che il ricorrente non abbia i titoli per insegnare anche nella suddetta materia, con l'assurda conseguenza che il ricorrente può insegnare matematica alle scuole superiori (A026) e fisica alle scuole superiori (A020); ma nel momento in cui è invece chiamato ad insegnare entrambe le materie (A027), cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo.
6. Per tali ragioni, anche sulla scorta della Giurisprudenza di Codesto Ill.mo TAR, che si è espressa in senso favorevole alla classe di concorso A027, il docente ricorre per i seguenti motivi.

### MOTIVI

#### I

**NULLITÀ – VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.– VIOLAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DELL'O.M. 112/2022 - VIOLAZIONE O.M. 60/2020 - VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A– VIOLAZIONE DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO COME MODIFICATI A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

**1.1.** Il ricorrente è dunque ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), in quanto ha conseguito il titolo di laurea in Ingegneria Civile Vecchio Ordinamento entro l'anno accademico 2000/2001.

Invero, secondo le disposizioni contenute nella Tabella A del DM n. 39/1998, come poi riportate nella Tabella A del DPR n. 19/2016, i docenti che hanno conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria, entro l'anno accademico 2000/2001, sono ammessi ad

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

insegnare nella classe di concorso A020 (già 38/A) ed A026 (già 47/A), a prescindere dal piano di studi.

Ne deriva, dunque, che il ricorrente, proprio perché ha conseguito il titolo di laurea in data 26/03/1984, e, pertanto, prima dell'anno accademico 2000/2001, è ammesso ad insegnare nelle attuali classi di concorso A020 ed A026, ma, paradossalmente, non sarebbe ammesso ad insegnare anche nella classe di concorso A027 (ex 49/A).

**1.2.** Occorre, tuttavia, rilevare come i recenti provvedimenti di esclusione, tramite cui l'istante è stato depennato dalla classe di concorso A027, risultano essere nulli per palese violazione e/o elusione del giudicato amministrativo.

La parte pubblica, infatti, pretende di escludere il ricorrente dalle ambite graduatorie sulla base di una norma, quella di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, relativa alla classe di concorso A027, che, tuttavia, non esiste più nel mondo del diritto, in quanto è già stata annullata, con effetti *erga omnes*, da parte delle **sentenze di merito di Codesto Ill.mo TAR (tra le tante, Sentt. nn. 10850/2022; 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023; 6360/2022; 6360/2022)**.

**1.3.** Pertanto, i recenti provvedimenti che hanno disposto l'esclusione dell'istante dalla classe di concorso A027, sono stati emessi sulla base delle previsioni contenute nel DPR n. 19/2016, ma senza considerare come tali previsioni non esistano più nel mondo giuridico.

Più nello specifico, la parte pubblica ha inteso riproporre una disposizione non più esistente, quella secondo cui il titolo dell'istante non permetterebbe di insegnare nella classe di concorso A027.

Pertanto, i recenti decreti di depennamento, che hanno ingiustamente riproposto l'esclusione sono nulli; invero, la *regula iuris*, che la PA intende riutilizzare per dare vita ai nuovi provvedimenti gravati, è stata già demolita.

**1.4.** Da ciò discende che i recenti provvedimenti espulsivi sono stati emessi in violazione del giudicato amministrativo e, dunque, risultano in contrasto, tra l'altro, con

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

la norma di cui all'art 21 *septies* della l. n. 241/1990, con la conseguenza che è possibile accertarne e dichiararne la nullità.

### II

#### **IN SUBORDINE: VIOLAZIONE DELL'O.M. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016**

#### **TABELLA A - VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A E DEI DECRETI DI RIORDINO**

#### **COME MODIFICATI DALL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL GIUDICE**

#### **AMMINISTRATIVO – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE -**

#### **VIOLAZIONE DELLA L. 133/2008 – VIOLAZIONE O.M. 60/2020 - ECCESSO DI POTERE**

#### **IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI**

#### **DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE.**

**2.1.** In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse essere accolta la tesi della nullità dei recenti decreti di esclusione relativi alla classe di concorso A027, tali provvedimenti risultano essere comunque annullabili per le medesime ragioni che hanno già permesso di annullare quella parte della Tabella A del DPR n. 19/2016 per ciò che concerne la classe di concorso A027.

Si ritiene, pertanto, che i recenti decreti di esclusione dalla classe di concorso A027 ed emessi nei confronti dell'istante abbiano riproposto una disposizione, che, invece, non era contenuta nell'O.M. n. 112/2022 e neppure negli atti facenti parte del medesimo procedimento amministrativo di aggiornamento.

Nel caso che ci riguarda, infatti, non si assiste, da parte dell'O.M. n. 112/2022, all'espressa riproposizione e tipizzazione della clausola escludente in precedenza annullata, ma si è in presenza del richiamo al DPR n. 19/2016, il quale, alla luce dell'annullamento *erga omnes*, non poteva che essere inteso come privo della regola concernente la classe di concorso A027.

Ne discende che l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, se, da un lato, evoca il DPR n. 19/2016, dall'altro lato, però, tale regolamento non ha più gli stessi contenuti che aveva prima dell'intervento caducatorio.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**2.2.** Peraltro, l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 ha permesso di effettuare la domanda di aggiornamento non entro la data della sua pubblicazione, ma entro il 31/05/2022, momento in cui il DPR n. 19/2016 era già stato annullato per la parte che qui rileva, ossia con riferimento alla classe A027.

**In effetti, la prima sentenza di merito, che ha annullato in parte qua il regolamento di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, è quella del 18/05/2022, Sent. n. 6350/2022, così come è anche avvenuto con la Sent. n. 6542/2022.**

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022, pertanto, richiama il regolamento sulle classi di concorso, il quale, però, è da intendersi, alla data che qui rileva, ossia alla data entro cui è stato possibile effettuare la procedura di aggiornamento, come già privo della parte che concerne la classe di concorso A027.

**2.3.** In tale ordine di idee, ogni qual volta la Pubblica amministrazione richiami o menzioni il regolamento sul riordino delle classi di concorso, detto provvedimento dovrà essere inteso secondo i nuovi contenuti, in quanto una parte di esso non esiste più.

Ne discende che nella fattispecie in esame, la disposizione già annullata non è stata riproposta dall'ordinanza n. 112/2022, che invece si limita a menzionare il regolamento oramai privo della parte che rileva per la classe di concorso A027; tale disposizione è stata al contrario illegittimamente riproposta dai recenti decreti di esclusione emessi nei confronti dell'istante, i quali sono censurati per evidenti ragioni di manifesta illogicità e su cui si sono basati i precedenti di merito di Codesto Ill.mo TAR.

D'altronde, tutto il contenzioso riguardante la classe di concorso A027 è sorto a seguito dei depennati formulati nei confronti dei docenti da parte degli istituti scolastici.

Le stesse sentenze di merito, che hanno annullato, con efficacia *erga omnes*, il decreto di riordino sulle classi di concorso A027, com'è noto, sono maturate proprio in virtù dei decreti di depennamento, impugnati da parte dei docenti presso Codesto TAR.

**2.4.** Pertanto, circa i censurati contenuti dei recenti decreti di depennamento, risulta essere manifestamente illogico ed irrazionale, nonché contrario allo spirito della norma di cui alla l. n. 133/2008, la quale ha inteso semplificare, e non invece complicare, il

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riordino delle classi di concorso, che il docente possa insegnare matematica alle scuole superiori (A026), fisica alle scuole superiori (A020), ma non anche entrambe le materie (A027).

Ed infatti, secondo la lettura sillogistica della norma va rilevato che se il ricorrente può insegnare matematica (**premessa maggiore**), nonché può insegnare fisica (**premessa minore**), non può che insegnare entrambe le materie: matematica e fisica (**conclusione**).

Una diversa interpretazione, come quella che è stata perorata dalla parte pubblica nei gravati decreti di esclusione, difetta di proporzione e di logica.

Ne discende, dunque, che anche sotto tale profilo i provvedimenti di esclusione recentemente emessi nei confronti del docente sono illegittimi.

### **III**

**IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 TABELLA A - VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A E DEI DECRETI DI RIORDINO COME MODIFICATI DALL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DELLA L. 133/2008 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE O.M. 112/2022 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.**

**3.1.** In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere che la previsione in base alla quale il ricorrente non potrebbe insegnare nella classe di concorso A027, sia contenuta non soltanto nei recenti decreti di esclusione, ma altresì negli atti generali ad essi presupposti e connessi, indicati in epigrafe e facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, e di cui i recenti decreti di depennamento ne hanno permesso l'attuazione, si contestano anche tali atti in quanto illegittimi, ivi compresa l'o.m. 112/2022, con evidente esclusione dei decreti di riordino delle classi di concorso in quanto già annullati con effetti *erga omnes*.

I recenti decreti di esclusione sono dunque i provvedimenti che hanno concluso e dato attuazione ai provvedimenti ad essi presupposti.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, come già detto, anche in questo caso sarebbe comunque contrario alla normativa sul riordino delle classi di concorso ritenere che il docente, ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 ed A026, non possa insegnare anche nella classe A027.

In particolare, è noto come il Giudice amministrativo possa scrutinare le scelte della PA nel momento in cui queste siano manifestamente illogiche o contrarie alla legge.

**3.2.** Nel caso di specie, tale illogicità è al contempo intrinseca ed estrinseca: è intrinseca, in quanto nel rapporto tra il provvedimento ed il bene della vita, quest'ultimo è stato immotivatamente negato nonostante il ricorrente possa già insegnare entrambe le materie; ed è altresì estrinseca, in quanto il criterio di riordino non risponde ai principi di ragionevolezza, posto che, a rigore di logica, nulla può giustificare il fatto che l'istante insegni entrambe le discipline in maniera disgiunta, ma non anche congiunta.

**3.3.** Inoltre, la previsione censurata si pone in contrasto con la norma di cui alla l. n. 133/2008 che tende, da un lato, anche in forza del principio del legittimo affidamento, a salvaguardare la corrispondenza tra i titoli conseguiti e le classi di concorso, e, d'altro lato, a razionalizzare l'accorpamento delle classi tra loro affini; così come, del resto, sono tra loro affini le classi di concorso A020, A026 ed A027.

### IV

**IN ESTREMO SUBORDINE TUZIORISTICO: ILLOGICITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI – PALESE IRRAZIONALITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLEGITTIMITÀ DELLA TABELLA A DEL DPR 19/2016 COME MODIFICATA DAL DM N. 259/2017 TABELLA A ED ILLEGITTIMITÀ DEL DM N. 39/1998 E DEL DM N. 354/1998 E DEL DM N. 22/2005 E DEI DECRETI DI RIORDINO DELLA CLASSE DI CONCORSO.**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**4.1.** In via ulteriormente gradata e subordinata, ove oltre ai decreti di depennamento ed agli atti ad essi presupposti facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, si dovessero considerare lesive anche le previsioni contenute nei regolamenti di riordino delle classi di concorso, ivi compresa, in particolare modo, per la classe A027, la Tabella A del DPR n. 19/2016, come modificata dal DM n. 259/2017 Tabella A, ancorché tale norma sia già stata annullata con efficacia *erga omnes*, ma non si dovesse però condividere la portata *erga omnes* dal suddetto annullamento, si ritiene che tali previsioni, ove ancora vigenti, siano comunque lesive; e la lesione di tali provvedimenti è stata applicata ed eseguita dai recenti decreti di esclusione emessi nei confronti dell'istante e gravati unitamente agli atti ad essi presupposti ivi compresi i regolamenti di riordino.

**4.2.** Invero, sin dal Dm n. 39/1998 è stato previsto che nella classe di concorso all'epoca denominata 47/A (attuale classe A026, ossia matematica alle scuole superiori), nonché nella classe già denominata 38/A (attuale classe A020, ossia fisica alle scuole superiori), sarebbe stato possibile insegnare con la laurea in Ingegneria, a prescindere dal piano di studi e da qualunque altra specificazione, qualora, come nel caso del ricorrente, il titolo di laurea fosse stato conseguito entro l'anno accademico 2000/2001.

In effetti, il ricorrente, proprio in ragione del predetto titolo, sino ad oggi, ha sempre prestato servizio nelle Graduatorie provinciali in relazione alla classe di concorso A027.

Ne deriva che mentre la parte pubblica ammette l'inserimento del ricorrente nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), ove tuttora l'istante è inserito, e così come permette anche l'inserimento nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), ove tuttora il docente è altresì inserito, nel momento in cui il ricorrente è invece chiamato ad insegnare entrambe le materie per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), cosa che in sostanza già avviene, lo stesso ricorrente non avrebbe più i titoli per poter insegnare la succitata materia.

**4.3.** Le tabelle riguardanti le classi di concorso, dunque, ove occorra, come applicate ed eseguite dai decreti di depennamento, sono oggetto di censura in quanto



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

manifestamente illogiche, poiché impediscono al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), benché il docente già insegna nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori) ed A026 (matematica alle scuole superiori).

Ne discende che il ricorrente, in quanto docente già inserito nella classe di concorso A026, nonché nella classe di concorso A020, ma depennato per la classe A027, è senz'altro nelle condizioni di essere reinserito nell'ambito graduatoria.

Ne deriva, pertanto, che sia il previgente e gravato Dm n. 39/98 con l'impugnata tabella A, quanto l'attuale ed anch'esso impugnato DPR n. 19/2016 con la gravata tabella A, così come anche il censurato decreto di modifica n. 259/2017 e le gravate tabelle allegate ivi compresa la tabella A, aventi tutti ad oggetto la disciplina di riordino delle classi di concorso, con riferimento alla classe A027, nelle rispettive e gravate tabelle, hanno illogicamente tralasciato che sarebbe irrazionale non permettere al docente di insegnare nella classe di concorso A027, visto che il docente già insegna nelle classi A020 ed A026.

**4.4.** I contestati provvedimenti espulsivi, dunque, che hanno privato il ricorrente dell'inserimento nell'ambito classe, negandogli altresì il punteggio che sulla stessa aveva maturato, risultano risulta essere illegittimi in quanto trattasi di attività didattica comunque svolta dal docente ed oramai consolidatasi da anni, con derivante maturazione del principio del legittimo affidamento e dell'esaurimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

### V

**OVE OCCORRA STANTE LA COMPLESSITÀ DELLA FATTISPECIE: VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 2126 CC – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST.**

**5.1.** Sempre in via graduata si declina la presente censura sotto il profilo del legittimo affidamento.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La parte ricorrente, in forza dell'interpretazione logica della normativa, che non può essere intesa in senso diverso da quello razionale, ossia che il docente che insegna già matematica (A026) e fisica alle scuole superiori (A020), non può che finire per insegnare entrambe le materie (A027), si duole altresì del fatto che il bene della vita era già maturato nella propria sfera giuridica.

**5.2.** Sotto tale aspetto, dunque, il ricorrente eccepisce la violazione del principio euro unitario del legittimo affidamento.

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

In effetti, il fatto che il ricorrente abbia insegnato nella classe di concorso A027, per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare persino l'inserimento nella medesima classe, risulta essere senz'altro una chiara manifestazione del principio del **legittimo affidamento**.

In particolare, il predetto principio volge lo sguardo alla certezza dei rapporti che con il tempo si consolidano e si esauriscono; rapporti che fanno sorgere al docente il convincimento, per l'appunto legittimo, che il bene della vita faccia parte della propria sfera giuridica privata. Ne deriva che non appare invece legittimo che il ricorrente venga depennato e si veda decurtare il punteggio sulla base di un'interpretazione della normativa palesemente irrazionale ed illogica.

Pertanto, la norma di cui all'art. 2126 cod. civ. fa comunque salvi gli effetti derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa illegittimamente annullata, e da ciò discende che già solo dalla semplice lettura della predetta norma codicistica il punteggio del ricorrente dovrebbe essere comunque salvaguardato. Ma, in realtà, si è anche visto come il punteggio sia salvaguardato dall'evocato annullamento degli atti escludenti e basati su una regola ormai inesistente.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### VI

#### IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE DEL DM N. 39/98 COME MODIFICATO DAL 354/1998 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO SECONDO CUI *LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI* – ILLOGICITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.

**6.1.** Con altro elemento di censura, ed in via ulteriormente gradata, si intende porre in evidenza la relazione che intercorre tra il Dm n. 39/1998 ed il Dm n. 354/1998.

Appare infatti opportuno individuare un rapporto di *genus* e *species* esistente tra i due decreti. In particolare, va osservato che il Dm n. 39/1998, anche per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso di interesse (attuale A027), è stato modificato dal successivo Dm n. 354/1998.

Tale decreto ha previsto l'aggregazione nell'Ambito Disciplinare n. 8 delle classi 38/A - 47/A - 49/A, le quali corrispondono alle attuali A20, A026 ed A027.

Ne deriva, dunque, alla luce di una lettura logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, dunque, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8) l'insegnamento nella classe di concorso A027.

In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al dm n. 39/98, tali decreti unitamente alle allegate tabelle ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, sono oggetto di impugnazione in via gradata anche sotto ulteriore profilo, ossia per il fatto che il dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per la classe di interesse del ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, anche in questo caso sarebbe manifestamente illogico che i predetti decreti, benché in successione tra loro, permettano al ricorrente di insegnare fisica alle scuole superiori, matematica alle scuole superiori, ma non anche entrambe le materie.

Come pure sarebbe altrettanto illogico che la classe di concorso A027 rientri nell'Ambito Disciplinare n.8, ma solo per la partecipazione al concorso e non anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, in forza del fatto che il regolamento per insegnare le ambite materie è il medesimo, a prescindere se si tratti di concorso oppure di aggiornamento delle GPS.

### VII

#### ISTANZA PER LA NOTIFICA TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che è scavalcato dal ricorrente per la classe di concorso A027; per abbondare è stato notificato anche a più soggetti concernenti la medesima classe di concorso di interesse del ricorrente.

Per tali ragioni, essendo materialmente impossibile procedere con la notifica del gravame a tutti gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie di interesse e che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del ricorso, si chiede a Codesto Ill.mo Tar di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici del presente atto attraverso la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale dell'amministrazione.

### VIII

#### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle doglianze sopra articolate anche alla luce dei plurimi precedenti di merito, mentre per quanto attiene al profilo del *periculum in mora* va detto che il ricorrente è stato escluso dalle Graduatorie per la classe di concorso A027.

Il ricorrente, dunque, è stato escluso dall'insegnamento della predetta disciplina tramite convocazioni da GPS. Ne deriva che alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi dedotti in giudizio, e nell'ottica del bilanciamento degli interessi, si

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

chiede che venga disposta la misura cautelare previa sospensione, affinché il ricorrente possa riprendere il servizio per la predetta disciplina A027 dalle GPS.

Tanto premesso, in fatto ed in diritto, con il presente ricorso a Codesto Ill.mo TAR, si

### CHIEDE

**in via cautelare: la sospensione degli atti impugnati ed il reinserimento con riserva del docente per l'insegnamento nella classe di concorso A027, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.**

**Nel merito: la nullità e/o l'annullamento degli atti impugnati e l'accoglimento del presente ricorso.**

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro [REDACTED] dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto sono estratte e conformi all'originale digitale pdf nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate

Lecce- Roma, 24/01/2024

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDOR  
O SIRIO

Firmato digitalmente  
da SOLIDORO SIRIO  
Data: 2024.01.24  
11:44:11 +01'00'